1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 250

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 11 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 2983 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:* (*)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati l'unita convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere pie di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del credito fondiario nelle provincie continentali del Regno, colle modificazioni infra riferite.

Art. 2. Le operazioni di credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio di Bologna, sono regolate dalla convenzione anzidetta, dal suindicato verbale e dalla presente legge.

Art. 3. Il credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle provincie continentali del Regno e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del 5 per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assegni sulle Casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, d'interessi e dividendi di società aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Art. 4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Art. 5. A termini dell'articolo 3 i mutui possono essere di due sorta:

a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione, e spese d'amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota di ammortizzazione, quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni, nè maggiore di cinquanta;

b) Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si faranno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli Istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli e dagli altri Istituti, mediante buoni di cassa, pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni.

L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto, ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento.

Si pagano in numerario gl'interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, nonchè gl'interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

Art. 6. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'Istituto unitamente agl'interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico erario, altri quindici centesimi, che potranno essere ridotti a dieci per decreto reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

(*) Questa legge venne già pubblicata nella Gazzetta del 28 giugno ultimo (nº 177), ma senza la Convenzione e il Verbale che sono accennati nell'articolo 1º, e dei quali diamo ora il testo qui sotto.

Art. 7. Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitale dovuti all'Istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli producono di pien diritto interesse dal giorno della scadenza.

In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto l'Istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6.

Questi compensi consisteranno, per conto degli Istituti, in centesimi 45 per una volta sola, sopra ogni cento lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Lo stesso compenso è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.

È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungano l'ammontare dell'annualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori.

Le anticipate restituzioni totali o parziali dei dei prestiti con ammortizzazione possono farsi in cartelle fondiarie al loro valore nominale.

Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Questa riduzione parziale si opererà colla esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della Direzione dell'Istituto, vidimata dal delegato governativo.

Art. 8. La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'Istituto.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmissibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

L'estrazione si fa pubblicamente.

Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate giusta le modalità del regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 9. Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di credito fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato.

La Banca Nazionale per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

Art. 10. Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente articolo 26.

Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti.

Art. 11. Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune ne' casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

Art. 12. Se l'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopochè, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quietanza in forma notariale sulla matrice del rogito costitutivo del contratto.

Il notaio rilascierà copia di tale quietanza in calce alla prima copia del rogito e sulla presentazione della medesima il conservatore delle ipoteche, in margine alla iscrizione già presa annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

Art. 13. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 14. Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all'Istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre di eleggere il loro domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestro, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall'Istituto di credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime e possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

Art. 16. I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie.

Art. 17. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.

Art. 18. Le cartelle fondiarie, gl'interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

Art. 19. I libri ed i registri dell'Istituto tenuti secondo i suoi regolamenti, come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

Art. 20. Per riscuotere le annualità, l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto all'esecuzione mobiliare.

Art. 21. La richiesta che venisse fatta dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'articolo 557 del Codice di procedura civile non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'Istituto medesimo.

Art. 22. Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di procedura civile sono portate le seguenti modificazioni:

a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto e sentenza:

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l'Istituto potrà domandare al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;

Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto;

Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori:

L'Istituto ha diritto di richiedere al presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

c) L'Istituto potrà domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile;

Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo;

d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'articolo 661;

e) Il magistrato assegnerà sempre nell'interesse del Credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed un minimo;

f) Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'Istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

Art. 23. La facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere conceduta a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di legge.

È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nei termini della presente legge ad Istituti consimili a quelli contemplati nell'articolo 1, i quali domandassero di assumerlo nella Sicilia e nella Sardegna.

Art. 24. Gli stati delle operazioni del credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'Istituto vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento.

Art. 25. Le operazioni del credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun Istituto vigila immediatamente le operazioni del credito fondiario e controfirma le cartelle.

I relativi assegnamenti sono a carico degli Istituti.

Art. 26. Un regolamento da approvarsi con decreto Reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge.

In ispecie poi determinerà:

La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gli incendi;

I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

Le norme per l'investimento del fondo di riserva;

I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa e l'ufficio dei delegati governativi.

Questo regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli Istituti intraprendano qualsiasi operazione di credito fondiario.

Disposizioni transitorie.

Art. 27. Ferma la disposizione dell'art. 1253 del Codice civile pel subingresso a favore degli Istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finchè non sia unificata per tutto il Regno la legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'esattore, quando sia avvertito dai rappresentanti degl'Istituti essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta, almeno otto giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

BERTI.
A. SCIALOJA.
G. DE FALCO.

CONVENZIONE

fra i ministri delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, e di agricoltura, industria e commercio ed i delegati del Banco di Napoli, del Monte de' Paschi di Siena, e della Cassa centrale di risparmio di Milano.

Il signor commendatore professore Quintino Sella, ministro delle finanze, il signor commendatore avvocato Paolo Cortese, guardasigilli, ministro di grazia, giustizia e dei culti ed il signor commendatore Luigi Torelli, senatore del Regno, ministro d'agricoltura, industria e commercio a nome e nell'interesse dello Stato per una parte, e per l'altra i signori commendatore Giuseppe Colonna, barone Nicola Nisco e cavaliere Pasquale Cicarelli, direttore il primo e gli altri membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, quali delegati del Banco stesso, i signori cavaliere Giovan Bernardo Alberti e avv. Domenico Mazzi, provveditore il primo, deputato l'altro del Monte dei Paschi di Siena, e il signor cav. e professore Policarpo Bandini, consigliere del comune di Siena, quali delegati del Monte de' Paschi e del municipio di Siena; e finalmente i signori commendatore Alessandro Porro, senatore del Regno, cav. Massimiliano de Leva, cav. Alberto de Herra, presidente il primo, membri gli altri della Commissione amministratrice della Cassa centrale di risparmio in Milano, e cav. Carlo Reale, direttore dell'Amministrazione della Cassa medesima, quali delegati della Commissione ora detta, previa la presentazione per parte di detti signori delegati del mandato loro rispettivamente conferito; hanno convenuto e convengono quanto segue:

Art. 1. Il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena e la Cassa centrale di risparmio in Milano assumono e s'impegnano di intraprendere al primo febbraio dell'anno 1866 le operazioni di Credito fondiario, in base alla presente Convenzione e sotto l'osservanza delle condizioni concordate nell'annesso protocollo firmato dai predetti ministri e delegati.

Art. 2. Gli stabili che possono essere dati in ipoteca a cautela di mutui fondiari, devono essere situati nel compartimento territoriale assegnato all'Istituto che fa il mutuo:

I tre compartimenti comprendono:

1. Pel Banco di Napoli, le provincie di Aquila, Ancona, Ascoli-Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Macerata, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Teramo;

2. Pel Monte de' Paschi, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Pesaro e Siena;

3. Per la Cassa centrale di risparmio in Milano, le provincie di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Porto Maurizio, Ravenna, Reggio di Emilia, Sondrio e Torino.

I tre Istituti assumeranno rispettivamente le denominazioni di:

« Credito fondiario dell'Italia meridionale.
« Credito fondiario dell'Italia centrale.
« Credito fondiario dell'alta Italia.

Art. 3. Per le operazioni di credito fondiario e come fondo di garanzia delle medesime, i tre Istituti assegnano sul proprio patrimonio: il Banco di Napoli, otto milioni di lire; il Monte dei Paschi un milione; e la Cassa centrale di risparmio in Milano quattro milioni.

Art. 4. Le cartelle fondiarie avranno forma identica, salve le designazioni relative ai singoli Istituti.

Le cartelle emesse da ciascun Istituto formeranno una sola massa e concorreranno egualmente alle operazioni di sorteggio fatte dall'Istituto stesso.

Art. 5. Il pagamento degli interessi e delle cartelle fondiarie estratte a sorte verrà eseguito il 1º aprile ed il 1º ottobre promiscuamente presso i vari Istituti per le cartelle emesse da qualunque di essi, e ciò a titolo di officio intermedio mediante delegazione a conto corrente, e colle norme da stabilirsi.

Art. 6. Ciascuno dei tre Istituti è autorizzato a ricevere le somme che vengono versate nell'interesse di qualunque degli Istituti medesimi. L'ammontare di queste somme sarà portato in conto corrente colle stesse norme di cui all'articolo precedente.

Art. 7. Per regolare e saldare i conti correnti è instituito nella capitale del Regno un Comitato composto di un delegato di ciascun Istituto.

La liquidazione dei conti sarà fatta ogni quindici giorni ed anche entro termine più breve, nel caso che uno degli Istituti ne facesse richiesta.

Potrà lo stesso Comitato essere incaricato anche di trattare altri affari di comune interesse, dei quali ad ogni delegato venisse dato speciale incarico dai rispettivi mandanti.

Art. 8. Nelle tesorerie dello Stato designate dagli Istituti saranno pagati gli interessi e le cartelle sorteggiati sopra appositi fondi fatti al Tesoro dagli Istituti stessi col solo indennizzo della spesa occorrente al movimento dei fondi.

È fatta facoltà agli Istituti di valersi degli esattori delle tasse dirette per la riscossione dei loro crediti.

Con decreto del ministro delle finanze verranno date le norme per la esecuzione di questo articolo.

Art. 9. Questa Convenzione, per essere valida, dovrà essere approvata nelle forme volute dalle leggi.

Firenze, 4 ottobre 1865.

Il ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.
Il ministro guardasigilli
PAOLO CORTESE.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
LUIGI TORELLI.

I delegati del Banco di Napoli
GIUSEPPE COLONNA.
NICOLA NISCO.
PASQUALE CICARELLI.

I delegati del Monte dei Paschi di Siena
GIAN BERNARDO ALBERTI.
DOMENICO MAZZI.
POLICARPO BANDINI.

I delegati della Cassa centrale di risparmio in Milano
ALESSANDRO PORRO.
ALBERTO DE HERRA.
MASSIMILIANO DE LEVA.
CARLO REALE.

Allegato n. 1.

VERBALE DEI DELEGATI DEGLI ISTITUTI

Firenze negli uffici del Regio Ministero d'agricoltura, industria e commercio il giorno 23 febbraio 1866.

In seguito ad invito del signor ministro d'agricoltura, industria e commercio, si sono oggi radunati i sottoscritti rappresentanti del Banco di Napoli, del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio di Bologna, della Cassa centrale di risparmio di Milano e dell'Opera di San Paolo di Torino allo scopo:

I. Di concertarsi fra loro per quanto riguarda le istanze dell'Opera di San Paolo di Torino e della Cassa di risparmio di Bologna ond'essere ammesse a compartecipare all'esercizio del credito fondiario in una zona del territorio dello Stato.

II. Di pronunziare il loro giudizio sulle varianti proposte dall'ufficio centrale del Senato del Regno al progetto di credito fondiario cui si riferiscono la convenzione e il decreto reale 4 e 8 ottobre 1865.

In relazione a tale invito e a successive comunicazioni verbali fatte dal prelodato signor ministro in un convegno preliminare, i sottoscritti rappresentanti hanno di unanime consenso adottate le seguenti conclusioni:

Sul primo punto:

1° Il Banco di Napoli, il Monte de'Paschi di Siena, e la Cassa centrale di risparmio di Milano dichiarano per loro parte di aderire a che l'Opera di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna concorrano ad assumere l'esercizio del credito fondiario, e a queste venga a tal uopo assegnata una parte delle zone rispettive di territorio che erano state originariamente stabilite colla convenzione e decreto reale 4 e 8 ottobre 1865.

2° Conseguentemente tutti i predetti Istituti assentono a che il riparto territoriale per l'esercizio del credito fondiario venga costituito come segue:

A) Pel Banco di Napoli, dalle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Teramo.

B) Pel Monte de'Paschi di Siena, dalle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa e Siena.

C) Per la Cassa di risparmio di Bologna, dalle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Modena, Pesaro, Ravenna e Reggio di Emilia.

D) Per la Cassa centrale di risparmio di Milano, dalle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Novara fino al lato sinistro della Sesia, compreso il territorio costituito dal circondario attuale di Varallo, Pavia e Sondrio.

E) Per l'Opera di San Paolo di Torino, dalle provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara fino al lato destro della Sesia, meno il suaccennato circondario, Parma, Piacenza, Porto Maurizio e Torino.

3. Per quanto riguarda le operazioni di credito fondiario e gli atti al medesimo relativi, i cinque Istituti assumeranno in aggiunta alla loro primitiva denominazione quella di *Credito fondiario*. Epperò porteranno il titolo di:

Credito fondiario del Banco di Napoli.

Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena.

Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna.

Credito fondiario della Cassa centrale di risparmio di Milano.

Credito fondiario dell'Opera di San Paolo di Torino.

4. Per le operazioni di credito fondiario e come fondo di garanzia delle medesime, l'Opera di San Paolo di Torino assegna sul proprio patrimonio un milione e mezzo di lire, e parimenti la Cassa di risparmio di Bologna un milione di lire, ferme le somme rispettive già assegnate allo stesso scopo dagli altri Istituti.

Sul secondo punto:

(*Per riguardo agli articoli del decreto Reale* 8 *ottobre* 1865.)

All'articolo 3 (lettera A) — I sottoscritti rappresentanti consentono nelle proposte dell'ufficio centrale del Senato, di escludere i mutui a corta scadenza, e senz'ammortizzazione. Però nel proposto emendamento sarebbero da levare come superflue le parole « *a lunga scadenza.* »

Idem (lettera B) — Si accetta la variante di cui nel precedente alinea in luogo delle parole « *sopraccennate.* »

Art. 3. (lettera D) — Considerando essere più naturale e consentaneo all'indole stessa delle cose che la concessione delle anticipazioni a conto corrente venga fatta per legge anzichè per decreto Reale, e quindi nella stessa legge di concessione del credito fondiario non si accetta la proposta di provvedere separatamente a quest'oggetto per decreto Regio speciale e successivo.

Idem (lettera E) — Si ammette l'aggiunta « *gratuitamente.* » Dopo le conclusioni adottate per rispetto al precedente alinea, si reputa superflua l'aggiunta delle parole « *aperto in conformità alla lettera D* »

Art. 5. Si ammette la variante « *due sorta* » in luogo di « *tre sorta,* » e ciò come conseguenza delle conclusioni adottate pell'art. 3, lettera A.

Idem (lettera A) — È accettata l'aggiunta « *non minore di dieci.* »

Idem (lettera B) — È ammessa la soppressione proposta.

Idem (lettera C) — Non si consente nella variante proposta colle parole « *del decreto Reale che l'autorizzerà* » e ciò in forza di quanto fu ritenuto per l'articolo 3, lettera D. — Credesi poi tanto più necessario di tener fermo l'alinea originario, in quanto il regolamento al quale ivi si allude dev'essere approvato per decreto Reale in forza dell'articolo 27.

Art. 6. Non si può ammettere la riduzione dai « quarantacinque in quaranta » centesimi, ma si tien ferma la cifra esposta. — Perchè la si ritiene già limitata per l'indole delle operazioni da intraprendersi unicamente e strettamente di credito fondiario, a differenza degl'Istituti d'indole speculativa — perchè atteso il frazionamento del territorio del Regno in più Istituti di credito fondiario separati e distinti, la sfera delle operazioni dovrà presumibilmente riescire ristretta, e tale pertanto da importare nei primi anni una passività certa, senza che possa attendersi in progresso di tempo una copia d'affari che dia in compenso un margine vistoso di lucri — perchè per la specialità degli Istituti contraenti dovendo gli utili delle operazioni devolversi in buona parte al fondo di riserva che aggiunge garanzia al credito delle cartelle, è giusto il lasciare al criterio delle Amministrazioni il vedere se convenga adottare, a norma delle circostanze, piuttosto la diminuzione della cifra del premio di commissione, o l'aumento della riserva, sempre ben inteso nell'interesse dei mutuatari e dei detentori delle cartelle — perchè, infine, la natura delle trattative e la dignità dei contraenti non consentono di vedere la loro proposta considerata e dibattuta come un'offerta di speculatori.

Art. 7. — Secondo alinea — Non si ammette l'emendamento che concerne la tolleranza di mora di due semestri d'annualità. È inammessibile perchè costituisce nei debitori quasi un diritto di mora determinato, che contrasta colle norme del diritto comune e squilibra i calcoli degl'introiti su cui devono fare assegnamento gl'Istituti. E quindi indispensabile di lasciare esclusivamente a questi ultimi l'uso della facoltà accordata con questo alinea. Si noti poi che il carattere di questi Istituti è caparrà che questo uso non sarà mai per uscire dai limiti generali della convenienza.

Da ultimo la necessità di mantenere l'alinea nella sua redazione originaria si fa tanto più manifesta quando si consideri l'obbligo assunto dagli Istituti (come all'art. 8) di soddisfare i loro impegni verso i detentori delle cartelle senza riguardo se o meno abbiano a loro volta esatto l'intero importo delle annualità, cioè coll'obbligo, come suol dirsi, di rispondere *a scosso* e *non scosso*.

Art. 7. — Quinto alinea — Si accetta di sostituire alle parole « quinta parte del capitale » la variante « l'ammontare d'un'annualità. »

Art. 7. — Sesto alinea — In forza dell'esclusione dei mutui a breve scadenza converrà mutare di conformità la redazione di questo alinea.

Art. 7. — Settimo alinea — È accettata la prima parte dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale che riguarda le modalità pratiche per mandare ad effetto la riduzione di cui all'alinea precedente.

Non si accoglie poi, siccome inapplicabile, la seconda parte dell'emendamento che si riferisce alla riduzione dell'annualità, in quanto che tale proposta altererebbe completamente l'economia dei termini probabili d'estinzione delle cartelle, e la proporzione dei relativi sorteggi.

Del pari non può accettarsi l'ultima parte dell'emendamento relativo alla proroga del mutuo, da che esso condurrebbe alla conseguenza di prolungare a tempo indefinito e interminabile gli impegni dei mutuatari verso l'Istituto, e ciò contro l'indole delle cose, e le disposizioni medesime della presente legge.

Idem, ultimo alinea. Si accetta la proposta soppressione.

Art. 8. Si accetta la variante di redazione che consiste nel sostituire le parole *per privilegio affetti* a quelle *di preferenza destinati*.

Art. 9. Si ammette la proposta, giusta la quale l'articolo verrebbe così concepito: « Le cartelle « fondiarie possono essere ricevute in pegno per « anticipazione da ogni stabilimento di credito « nei limiti determinati dai loro statuti. Esse « devono essere ricevute nei limiti dei quattro « quinti del loro corso dagl'Istituti di credito « fondiario fino a concorrenza del fondo a tal « uso destinato ».

Art. 10. Non si accoglie la proposta di sostituire la destinazione a sollievo dei mutuatari di quanto può essere convertito in premi. E ciò pel motivo che i premi influiscono sul credito generale dei titoli, mentre il modo di erogazione proposto, oltrechè affatto generico, indeterminato, e contrario all'intento di meglio provvedere alla solidità delle cartelle, è intieramente estraneo alle attribuzioni del credito fondiario.

Art. 11. Gl'Istituti contraenti avevano proposto questo articolo (di cui l'ufficio centrale propone la soppressione) come una condizione voluta non tanto per guarentigia degli Istituti stessi quanto per l'interesse dei proprietari dei beni stabili a cui favore si vuole appunto instituire il credito fondiario. Le rappresentanze sottoscritte pertanto richiamano l'attenzione dell'ufficio centrale del Senato sulla opportunità, e convenienza di mantenere il detto articolo, senza del quale gli Istituti di credito fondiario dovrebbero escludere tutte le domande di mutui che si riferissero a stabili (e sarebbero certo moltissime) posti nelle condizioni previste dall'articolo in discorso, non essendo altrimenti possibile di raggiungere l'estremo indispensabile di una prima e solida ipoteca.

Art. 13. Le rappresentanze sottoscritte insistono sull'assoluta necessità di mantenere quest'articolo, perchè senza di esso, e date le disposizioni del nuovo Codice di commercio, gli Istituti sarebbero costretti ad escludere dalla applicazione del credito fondiario l'intera classe dei commercianti, attesa l'inefficacia del diritto reale costituito sui loro beni, che potrebbe eventualmente derivare dalla sanzione dell'art. 555 del Codice summentovato, stato pubblicato posteriormente alla convenzione 4 ottobre 1865. Oltre a ciò, essendo impossibile agli Istituti per la speciale loro posizione d'indagare e ben conoscere le qualità personali dei loro debitori e constatare se o meno spetti ai medesimi il carattere di commerciante, conseguirebbe da questo fatto uno stato di dubbio e d'incertezza che porterebbe sfiducia e perturbazione generale nella trattazione degli affari del credito fondiario, il quale ha per base di guarentigia delle sue operazioni il diritto reale nascente dall'ipoteca senza riguardo a rapporti e qualità personali dei suoi debitori.

Per questi riflessi crederebbesi anzi conveniente di meglio chiarire il concetto dell'articolo, sostituendovi la seguente formola di redazione:

« Le disposizioni dell'art. 555 del Codice di « commercio non sono operative in pregiudizio « degli Istituti di credito fondiario ».

Art. 17. Il presente articolo non è una deroga di diritto, ma la semplice estensione del privilegio contemplato all'art. 1961 del Codice, estensione evidentemente richiesta dall'interesse del credito fondiario per non lasciar distrarre l'entità della cauzione.

Si tien fermo quindi il tenore originario dell'articolo, tanto più in quanto che per esso non deriva la menoma lesione dei diritti dei terzi.

Art. 18. Si conviene nell'emendamento così concepito:

« Le disposizioni degli art. 329 e 331 del Co« dice penale del 20 novembre 1859 sono estese « alla contraffazione e falsificazione delle car« telle di credito fondiario. »

Art. 21. Non si accetta la variante relativa alla mora dei due semestri d'annualità pei motivi addotti parlando dell'art. 7.

Si esclude pure l'aggiunta portante *l'obbligo dell'ultimo diffidamento dei 10 giorni*, ecc. perchè in contrasto evidente collo scopo dell'esecuzione mobiliare. Si tien ferma quindi la dimanda di ottenere, per l'oggetto di cui parla l'articolo, lo stesso trattamento di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte.

Art. 23. Si accetta la sostituzione della parola *sequestratario* a quella di *amministratore*, e si accetta pure la proposta soppressione dell'ultimo alinea, lettera *b*, non che l'esclusione delle parole del *tributo fondiario nei sensi* al primo alinea, lettera *c*.

Art. 24. Non si accoglie l'aggiunta proposta in seguito all'art. 24, tanto più che la riserva in essa contenuta non ha più ragione d'essere dopo l'accettazione del nuovo assestamento del credito fondiario e relativo scomparto territoriale da ultimo iniziato dal Ministero, come venne più sopra accennato in questo stesso protocollo.

(*Per riguardo agli articoli della convenzione* 4 *ottobre* 1865):

Art. 1. In luogo del 1° *aprile* come termine a cominciare le operazioni di credito fondiario, si prefinisce, per ragioni in se stesse evidenti, la data di *tre mesi dalla pubblicazione della legge*, nel qual senso dovrebbe modificarsi l'articolo.

Art. 2. Riguardo all'esclusione della riserva posta dall'ufficio centrale a quest'articolo vale quanto si disse a proposito dell'art. 24 del decreto reale.

Art. 3. Non può accettarsi l'emendamento che vorrebbe una specie di separazione e di graduale aumento del fondo di garanzia in relazione alle cartelle emesse, per motivo che è contrario all'indole degli istituti non costituiti da azionisti, e perchè inammessibile in pratica e repugnante al concetto della formazione del fondo di riserva che non può altrimenti aumentarsi se non pel graduale ed effettivo accrescimento degli utili derivanti dalle operazioni.

Art. 4. Per chiarire il concetto della responsabilità dei singoli Istituti contraenti limitatamente alla massa delle cartelle rispettivamente emesse da ciascuno, si tien ferma la redazione dell'articolo.

Art. 8. Si accetta l'aggiunta delle parole *provenienti da operazioni di credito fondiario* proposta al penultimo alinea.

In ultimo a miglior intelligenza di tutto quanto concerne l'interesse comune dei varii Istituti per riguardo all'oggetto di cui si tratta, e in relazione altresì al mandato delle rispettive rappresentanze, si aggiungono le seguenti dichiarazioni:

I rappresentanti del Banco di Napoli, del Monte dei Paschi di Siena, e della Cassa di risparmio di Milano dichiarano che essi intendono sieno tenute ferme le disposizioni originariamente stabilite in loro concorso per l'assetto del credito fondiario, quali appaiono dalla convenzione e decreto reale del 4 e 8 ottobre 1865, nel tempo stesso che assentono agli emendamenti nei termini e modi che risultano dal presente protocollo. Riguardo ai quali emendamenti, i rappresentanti del Banco di Napoli fanno riserva di riportare l'adesione del Consiglio generale del Banco per quanto importa una rinunzia delle deroghe al diritto comune dapprima stabilite.

I rappresentanti dell'Opera di S. Paolo e della Cassa di risparmio di Bologna dichiarano di fare piena adesione al tenore delle disposizioni contenute nel citato Reale decreto e convenzione, non che agli emendamenti di cui al presente protocollo, con riserva però da parte del rappresentante della Cassa di risparmio di Bologna di riportare per tutto ciò il placito del proprio Consiglio d'amministrazione.

Pel banco di Napoli: Giuseppe Colonna — Niccolò Nisco.
Per il Monte dei Paschi: G. B. Alberti. — Domenico Mazzi — Lodovico Bellugi.
Per la Cassa di risparmio di Bologna: Carlo Marsili.
Per la Cassa centrale di risparmio in Milano: Alessandro Porro — Massimiliano De-Leva — Carlo Reale.
Per le Opere Pie di S. Paolo di Torino: G. Ponza di S. Martino — Saverio Ripa Meana — Spirito di Pollone.

***Il numero* 3200 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. del dì 29 agosto 1866, n° 3183;

Determina quanto segue:

Art. 1. Il numero dei biglietti da lire cinque, che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del suddetto Reale decreto, potrà ascendere a dieci milioni rappresentanti il valore di cinquanta milioni di lire.

Art. 2. Il biglietto da lire cinque sarà impresso sopra carta bianca con filograna composta di linee ondeggianti in mezzo alle quali trasparirà in lettere ora opache, ora trasparenti la leggenda: *Banca Nazionale nel Regno d'Italia.*

I biglietti saranno stampati in nero, e presenteranno tre versi esprimenti: — *Banca Nazionale — nel Regno d'Italia — Lire Cinque.*

Il primo verso sarà racchiuso in un quadrilungo arabescato, il secondo sarà di carattere maiuscolo senza alcuna particolarità, il terzo sarà impresso sopra un intreccio di fogliame, e sarà posto fra due cifre 5 parimente ornate di fogliame. Alla sinistra di chi guarda il biglietto, nella parte superiore del medesimo, si scorgerà un medaglione ovale portante l'effigie d'Italia con corona turrita. La detta effigie sarà posta in profilo, rivolta a sinistra, e risulterà in chiaro sopra un fondo cupo formato da fitte linee orizzontali.

Sotto questo medaglione, e sotto i tre versi accennati, si leggeranno le firme del censore, del reggente e del cassiere. Sotto queste, distribuite in due linee di carattere corsivo, si leggerà la comminazione delle pene contro i falsificatori di biglietti. Sul quadrilungo arabescato contenente il verso *Banca Nazionale*, si troverà collocata a destra la indicazione della serie e del numero cui ciascun biglietto apparterrà.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 2 settembre 1866.

Il ministro delle finanze
A. SCIALOJA.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI FIRENZE.

Dinanzi la pretura del primo mandamento di Livorno, il pensionario Bacci Leopoldo già militare graduato, ha dichiarato d'avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il numero 5939 della serie prima per l'annuo assegno di L. 554 40, e si è obbligato di tener sollevate le Finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della provincia di Livorno.

A Firenze addì 8 settembre 1866.

Il Direttore Compartimentale del Tesoro
V. PESCI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra, il 7 settembre:

Vi sarà a Manchester un'altra dimostrazione favorevole alla riforma, all'aria aperta. Sarà un giorno di feria, e le ferrovie trasporteranno gli operai a prezzi ridotti.

Roebuck, membro del Parlamento, ha fatto un discorso a Sheffield.

« Io credo, disse, che i due grandi partiti che ora dividono lo Stato finiranno per riunirsi. Tra loro non veggo, a vero dire, grandi divergenze, ma solamente qualche po' di bigottismo e d'intolleranza. Eglino possono liberarsene, possono rinunciare a dividersi le tasse sulla Chiesa e sulle Università. Allora, noi liberali, noi partito liberale moderato, ci uniremo ai conservatori e formeremo una falange ministeriale assai forte per permetterci di mantenere la potenza dell'Inghilterra nel mondo intero perchè sia dai suoi nemici temuta, amata dai suoi amici.

« Io vado convinto che avverrà questo connubio; sono certo che lord Derby sparirà e che altri uomini sorgeranno in vece sua, rappresentanti della vera forza, della forza unita e collettiva dell'Inghilterra. Allora noi preserveremo il popolo inglese, liberandolo dal giogo turpe del vizio e della ignoranza, e nonostante tutti i demagoghi del mondo, il popolo inglese sarà trionfante. »

Questa profezia è grave. È certo che i liberali e i conservatori bisogna che facciano un accordo per potersi opporre ai radicali. Speriamo che questa unione avvenga pel bene dell'Inghilterra. (*Agenz. Havas*)

— Si legge nel *Times* dell'8 settembre:

È stato fatto un passo molto importante pel progresso della civiltà europea, cioè la convenzione monetaria tra la Francia, il Belgio, la Svizzera e l'Italia, ed è quanto dire che tra due o tre anni le monete della metà dell'Europa continentale saranno identiche. Il Belgio, l'Italia e la Svizzera faranno le monete sul sistema francese tranne quelle di rame.

In breve quei quattro paesi che si estendono nella parte più importante di Europa saranno uniti nelle cose monetarie, come le varie parti delle nostre isole. Le antiche monete saranno tolte dalla circolazione prima del 1° gennaio del 1869, cioè in meno di due anni e mezzo.

Corsero così rapidamente gli eventi che non è agevole comprendere l'immenso progresso che questa convenzione rappresenta. Non è lontano il tempo quando ogni Cantone della Svizzera aveva una moneta differente, e anche quella di Francia, un tempo non tanto lontano da noi, aveva molti inconvenienti.

Il conio francese attuale è un modello, e non fa maraviglia che la convenzione lo prenda come esempio. Per il cambiamento delle monete dal Belgio in Francia e dalla Francia nella Svizzera il viaggiatore per molti anni ebbe molte molestie. Ma la rivoluzione principale questa convenzione la compiè in Italia. Sette od otto anni or sono, prima del 1859, le varie monete di questo paese erano un tormento pel viaggiatore, e un impaccio intollerabile per il commercio. Ogni piccolo Stato e Ducato aveva la sua moneta, e non voleva riconoscere quella dello Stato vicino.

Tra quattro o cinque anni, si dice che i viaggiatori potranno andare da Calais a Brindisi, senza cambiare treni, e molto prima potranno viaggiare dal nord all'estremo sud d'Europa senza cambiare moneta.

— Il *Times* dà il ragguaglio della visita fatta da Gladstone a Salisbury. I liberali di quella città si affrettarono di presentare all'onorevole uomo di Stato un indirizzo che approva la politica del passato governo e la parte in esso presa dall'ex ministro. Il *mayor* radunò per quel proposito un *meeting*, che fu molto numeroso. Gladstone e lady Gladstone furono calorosamente applauditi. L'indirizzo dice tra le altre cose:

« Noi vogliamo manifestare il nostro profondo cordoglio, perchè il giudizioso provvedimento della riforma da voi proposto da un frammento del partito liberale fu troncato a mezzo, e speriamo che il paese è maturo, e che nella prossima sessione avremo un governo liberale che lo farà andare innanzi. »

Gladstone rispose lunghissimamente. Quanto alla riforma disse:

« Fu affermato che la misura introdotta dal governo di Sua Maestà non riuscì a lieto fine per il modo poco accurato, rapido, frettoloso che fu adoperato nel proporla. È agevole ai partiti politici di accusare, di trattare d'impotenti gli sforzi dei loro oppositori, e parlando di un governo non vi è detrazione cui non ricorrano con apparente ingenuità. Ad ogni modo posso dire che i membri del passato governo erano i più antichi ed esperimentati servitori della Corona, (*udite*). E se avessero immaginato frettolosamente lo schema della riforma sarebbero più d'ogni altro biasimevoli, ma standocene alle prove ordinarie, debbo dirlo contro questa accusa, non fu mai introdotto in Parlamento, dopo il grande atto del 1832 in relazione con la riforma, un provvedimento attorno al quale il passato governo avesse adoperata maggiore industria, cura, sollecitudine, esame paziente quanto col *bill* per la riduzione della franchigia. » (*Applausi*).

Dublino, 4 settembre.

Il Lord luogotenente ha ricevute tre deputazioni. Il Collegio reale dei chirurghi fu rappresentato dal suo presidente, dottore Butcher, e molti altri membri. Eglino si congratularono con Sua Eccellenza pel suo arrivo in Irlanda, assicurandola che sarebbero sempre disposti a contribuire in ogni modo all'avanzamento del benessere del servizio pubblico.

Dopo venne la Camera di commercio di Dublino, e Codd, segretario, lesse l'indirizzo, il quale fatto da un corpo di uomini che rappresentano gl'interessi commerciali e manifatturieri della metropoli, e che annovera protestanti, cattolici romani, liberali e conservatori, è degno di speciale attenzione.

Terza venne la Corporazione di Belfast. Il *mayor* lesse l'indirizzo. Dopo le usate congratulazioni ed espressioni di fedeltà alla Regina, alluse alla cospirazione dei Feniani, e disse che nel distretto di Belfast non si temè mai la sedizione contro Sua Maestà.

PRUSSIA. — Si legge nella *Wolks Zeit.* di Berlino:

La Camera dei Signori ha cominciato ieri, 4, la discussione sulla legge relativa al tasso dell'interesse.

Si sa che tutte le disposizioni che limitano l'interesse convenzionale sono state abolite con un decreto, ed è appunto questo decreto che il Ministero domanda oggidì alle Camere che vogliano ratificarlo.

La Camera dei Signori non azzarda ritornare al vecchio sistema, ma la sua Commissione ha trovato un mezzo termine.

Essa dimanda che non si possa convenire un interesse superiore all'interesse il più elevato che sia stato stipulato dalla Banca prussiana nei tre giorni che precedono la conchiusione del contratto di mutuo.

L'interesse della Banca dovrà esser sempre pubblicato dal *Monitore prussiano*.

— Si scrive da Berlino, 5, alla *Corresp. Havas*:

Dimani i deputati nomineranno definitivamente il presidente e costituiranno gli uffici della Camera.

Si ricorda che al principio della sessione l'elezione del presidente ha dato luogo a discussioni assai vive.

Dietro il rifiuto del signor Grabow a portarsi candidato è stato eletto ad una piccola maggioranza il signor Forkenbeck, del partito progressista; egli aveva riuniti 170 voti, mentre il candidato proposto dai conservatori, il conte d'Arnim, ne ebbe 136, e 24 il conte Schwerin, vecchio liberale.

La maggioranza dei voti dati a favore del signor Forkenbeck era composta dei voti delle due grandi frazioni liberali, dei Polacchi e degli ultramontani.

È da prevedersi che nella seduta di dimani il signor de Forkenbeck, il quale nella questione dell'indirizzo ha saputo metter d'accordo le differenti frazioni senza scontentare i più ultra delle due parti opposte della Camera, otterrà i voti dei liberali così come quelli dei conservatori.

Questo solo fatto basterà per apprezzare le modificazioni che subì in questa ultima settimana la Camera dei deputati.

AUSTRIA. — Riportiamo il seguente brano di un articolo del *Fremdenblatt*:

Si assicura che le relazioni fra la Prussia e la Sassonia cominciarono già a prendere un carattere più amichevole, ciò che vuol dire che la Sassonia, priva del soccorso della Francia, si sottopone come l'Austria alle condizioni più dure che le vengono imposte dalla Prussia.

Il granduca d'Assia ha fatta la pace colla Prussia, visto che egli si trovava nelle stesse condizioni sfavorevoli.

Questo avvenimento è il segnale il più sicuro della condotta della Francia nelle questioni pendenti.

Il Granducato d'Assia è situato al nord ed al sud sulle due parti della linea del Reno; ora siccome il trattato di Praga segna la linea del Reno a limite dalla Confederazione del nord, così ne segue che la parte settentrionale dell'Assia diventerebbe proprietà della Prussia.

Questo ducato adunque per conservare la sua integrità entrò tutto intero nella Confederazione del nord, ciò che vuol dire passò tutto sotto la sovranità della Prussia.

E così il trattato di Praga è già violato nella sua parte la più importante, e la potenza della Prussia è ingrandita.

La fortezza federale di Magonza, situata nella parte meridionale dell'Assia, si trova posta pel fatto stesso sotto il comando della Prussia: altra circostanza importante che tocca da vicino la Francia.

Non è impossibile che come l'imperatore Napoleone crede già risolte le due questioni, l'italiana e la tedesca, voglia pur regolare le altre due ancora pendenti, quella cioè della Polonia, e d'Oriente, e queste pure regolarle giusta il principio delle nazionalità.

E questa volta egli andrebbe alla soluzione non avversario della Russia, ma con lei d'accordo.

Le nazionalità cristiane d'Oriente, che ora sono in effervescenza, godrebbero già pubblicamente la protezione della Russia, e la Francia gliela dà in segreto.

Nella Turchia europea si fonderebbe un impero federale, e così i Mussulmani sarebbero rincacciati in Asia.

Per riconoscenza di questa istituzione la Russia rinunzierebbe al suo dominio sulla Polonia che diventerebbe uno Stato indipendente, forse colla parte polacca della Posnania.

Per realizzare questa idea la Francia adopera una Prussia potente che trascini la Russia ad una combinazione di tal natura, quand'anche fosse contro le sue idee, e contro il suo volere.

Se la Prussia e l'Italia senza la cooperazione

della Francia sono state forti abbastanza per compiere una rivoluzione quale abbiamo visto compiersi in pochi mesi, cosa non si potrebbe fare se la Francia unisse le sue alle forze di questi due Stati diventati per gli ultimi fatti così potenti?

Gli è così che noi vediamo l'Austria esposta a pericoli ancor più grandi di tutti quelli che la minacciarono dal 1859 in poi: pericoli che non potrà stornare che colla più grande astuzia, e con una fermezza ed energia fuori dell'ordinario.

— Si scrive da Vienna al *Moniteur*:

Il Governo ha presi molti provvedimenti che sono le conseguenze del ristabilimento della pace.

Il comando della testa di ponte di Florisdorf, stata affidato al conte Degenfeld, è soppresso, e le truppe concentrate su quel punto ritornano alle loro guarnigioni nell'interno dell'Impero.

L'arciduca Alberto ha preso commiato dalle truppe con un proclama stato molto bene accolto. Allo stesso tempo l'arciduca Guglielmo, gran mastro dell'Ordine teutonico, ringraziava l'artiglieria per la parte che essa ha preso negli ultimi fatti militari.

I Prussiani hanno cominciato già da una settimana a sgomberare la Moravia e la Boemia, e la Società delle ferrovie austriache annunzia che i treni delle merci saranno sospesi dal 4 al 18 settembre sulle linee di Brünn e di Olmutz alla frontiera sassone.

Lo sgombro sarà terminato col 20 settembre.

Sono già stati spediti a Ratisbor molti convogli che trasportano le somme per la indennità di guerra, e le Case di banca che hanno anticipato al Governo il danaro necessario a questo pagamento tengono pronto anche il resto.

A rimborsarle delle loro anticipazioni, e per saldare le spese di guerra, colla legge 24 agosto viene autorizzata una nuova emissione di biglietti di banca, ciò che porterà il valore dei biglietti in circolazione alla somma di 637 milioni di fiorini.

Per la settimana ventura si dice che sarà tolto lo stato d'assedio a Vienna stato proclamato quando l'esercito prussiano invase il territorio dell'Austria inferiore.

— La *Wien. Zeit* pubblica il seguente protocollo annesso al trattato di pace fra la Prussia e l'Austria da noi riprodotto nel nostro numero di venerdì.

Protocollo

Relativo all'estradizione dei prigionieri di guerra ed allo sgombero del territorio austriaco per parte delle regie truppe prussiane.

Per dar esecuzione agli articoli 3 e 12 dell'odierno trattato di pace, le eccelse parti contraenti convennero quanto segue:

1° Tre giorni dopo la ratifica del trattato tutti i prigionieri di guerra prussiani ed i prigionieri di guerra austriaci saranno resi a Oderberg (parte austriaca, stazione della strada ferrata) per squadre di mille uomini, che si succederanno nei giorni seguenti, in ragione di sei squadre al più ogni 24 ore.

2° I prigionieri di guerra che si trovano nella fortezza della Boemia e ad Olmütz saranno restituiti alle truppe prussiane che si trovano le più prossime a questa fortezza, appena che vi sia arrivata la notizia della ratifica di questo trattato.

3° A Oderberg (parte austriaca) stazioneranno alcuni commissari dei due eserciti per sorvegliare la estradizione in quanto essa abbia luogo a Oderberg, e per regolare in comune il trasporto in strada ferrata da Oderberg verso il sud.

A Oderberg stazionerà un distaccamento di circa 200 soldati austriaci pel ricevimento e pel trattamento di questi prigionieri.

4° I prigionieri di guerra ammalati che non potranno venir trasportati restano nei lazzaretti per esservi curati, e trattati come le proprie truppe sino a che sia possibile il trasportarli a Oderberg.

5° Dal terzo giorno susseguente alla ratifica le spese dei prigionieri di guerra ritardatari saranno liquidate e rimborsate sulla base della tassa regolarmente adottate nei lazzaretti dei due eserciti.

6° Per lo sgombero, nello spazio di tre settimane a datare dal giorno della notizia del presente trattato, dal territorio austriaco per parte delle truppe prussiane, il paese al mezzodì della linea Wapagedi, Bruin, Iglau, Tabor (non compresi questi punti) sarà sgomberato sette giorni dopo la ratifica, e quindici giorni dopo questa ratifica sarà sgomberato tutto il territorio che si estende al mezzodì della linea della ferrovia Pilsen-Praga-Littau, e quelle al mezzodì della linea diritta tirata da Littau sino alla foce dell'Oppe nell'Oder.

Per accelerare lo sgombero, la Prussia utilizzerà con provvedimenti preparatori il tempo che passerà fra la sottoscrizione e la ratifica di questo trattato.

7° Durante lo sgombero le truppe austriache rioccupando il paese lascieranno un intervallo di tre miglia fra loro e la coda delle colonne prussiane. Per conseguenza l'ordine della marcia è riservato ai comandanti rispettivi i quali prenderanno a quest'effetto i loro concerti.

8° Il trasporto delle truppe dipendente dallo sgombero della Boemia potrà farsi sulla linea ferroviaria che da Pilsen va in Baviera.

9° Durante il tempo dello sgombero l'esercito prussiano ha il diritto di disporre intieramente pel trasporto delle truppe e del materiale da guerra delle linee ferroviarie che traversano il raggio occupato da questo esercito, e questo in forza dell'applicazione della convenzione di Bruin in data 1° agosto stata definitivamente fissata il 17 stesso mese.

È fissato in massima, che durante lo sgombero circolerà ogni giorno in ogni direzione un treno pel servizio del pubblico su tutte le linee delle strade ferrate; la non osservanza di questa massima potrà essere giustificata soltanto da impreavisti cambiamenti di trasporti militari.

10. Dal giorno susseguente alla ratifica, il governo prussiano prende a suo carico tutte le spese di mantenimento delle truppe prussiane, e per contro queste truppe saranno alloggiate gratuitamente nei paesi da essi occupati.

Le autorità sono obbligate a prestarsi alle dimande di trasporti fatte dalle truppe prussiane, ma contro immediato rimborso, per parte delle truppe, dell'ammontare di questo trasporto giusta la tariffe austriache attualmente in vigore. Queste tariffe si trovano oggidì presso le autorità locali.

11. Gli ammalati dell'esercito prussiano che non si possono trasportare rimangono nei lazzaretti militari sotto la sorveglianza, e trattamento, per tutto che abbisognano, dei medici militari prussiani. Il governo austriaco promette di trattare i ritardatari colla massima cura, e di soddisfare, per quanto è possibile, le dimande fatte dai medici pel trattamento degli ammalati.

12. Prima dello sgombero i comandanti delle truppe prussiane faranno pervenire alla luogotenenza della Boemia, e della Moravia, della Slesia per mezzo del governo generale prussiano una relazione colla indicazione del luogo dove si trovano gli ammalati rimasti addietro.

13. I commissari dei due eserciti si riuniranno il giorno stesso in cui saranno sgombrate le città di Bruin, Praga, Pardubitz e Koeniginhoff per procedere alla consegna dei lazzaretti che vi si trovano, e stendere il relativo processo verbale.

14. Le spese pel trattamento degli ammalati saranno rimborsate dal governo prussiano immediatamente dopo la liquidazione fatta giusta i regolamenti fissati per le truppe austriache.

Praga 23 agosto 1866.

firmati: BRENNER — WERTHER.

GERMANIA. — Si scrive alla *Corresp. di Nuremberg*:

Non è a sperare che possano finir così presto le trattative che sono in corso fra le Corti di Berlino e dell'Aja relativamente alla posizione futura del granducato di Luxembourg.

Il Governo granducale persiste a respingere tutte le proposte tendenti a far entrare il Luxembourg nella Confederazione del Nord, ed a dimandare che i Prussiani sgomberino la fortezza di Luxembourg.

La Prussia all'incontro esige con maggior insistenza l'annessione del granducato alla Confederazione, e si rifiuta categoricamente allo sgombero della fortezza.

RUSSIA. — Si legge nella *Corrisp. Russa:*

Gli ultimi avvenimenti d'Europa, la parziale agitazione in Oriente, infine il malessere generale che fa sì che quando la pace è conchiusa in Germania si aspetti ancora il fine di questa cruenta tragedia, quasi che non fosse ancora pronunziata l'ultima parola su tutte le questioni gravide di tempesta: in una parola, tutto quanto accade in questo momento in Europa desta nel popolo russo un interesse tanto più vivo in quanto che egli comprende come la Russia abbia bisogno di pace per condurre a buon fine le riforme fondamentali inaugurate da qualche anno soltanto.

Ma di fronte ai cambiamenti operatisi in Europa la pace è possibile?

Gli uni dicono sì, gli altri pretendono di no, ed i due partiti che si stanno di fronte e che hanno molti aderenti in Russia sostengono con egual passione la loro opinione.

La Russia, dicono gli uni, non ha alcun interesse ad ingerirsi di una nuova lotta possibile in Europa; essa non sa sguainare la spada che per difendere i suoi interessi, e gli è soltanto in Oriente che questi interessi sono compromessi; ora la questione d'Oriente non è ancor matura, il momento non è ancor propizio, le potenze occidentali non sono disposte a sciogliere o piuttosto a lasciar sparire la dominazione turca per sostituirvi l'autonomia e la completa indipendenza delle razze cristiane; se alcune potenze tengono continuamente viva l'agitazione fra le popolazioni d'Oriente, se accarezzano le loro passioni nazionali, non è che desiderino di affrancarle da quella specie di schiavitù alla quale si trovano dannate; questa spada di Damocle abilmente utilizzata serve al bisogno per rendere più pieghevole la politica della Porta.

Noi che non crediamo ancora suonata pe' popoli l'ora di libertà, noi non possiamo che consigliarli d'impiegar tutte le loro forze per avvantaggiare la loro sorte, il loro benessere aspettando il momento in cui si possa assicurar loro l'indipendenza.

Faccia l'Europa qualche cosa, e la Russia la applaudirà; ma noi, gettarci nella mischia soltanto per rivalizzare colle potenze occidentali, le quali cercano servirsi delle popolazioni cristiane d'Oriente come di un istrumento, la sarebbe cosa troppo insensata.

Verrà il momento, e forse non è lontano, in cui queste popolazioni, memori dei vincoli che le legano alla Russia, della simpatia sincera che loro abbiamo sempre dimostrata, rivolgeranno a noi i loro sguardi.

Sino a quel giorno, teniamoci in riserbo riguardo a tutte le questioni, e sopratutto riguardo alla questione d'Oriente.

I partigiani del partito contrario credono arrivato il momento decisivo.

Noi non provochiamo, dicono essi, la questione d'Oriente; è anzi nostro interesse il procrastinarla per ora, ma essa fu posta colla compartecipazione della Russia.

D'altra parte l'Austria, dopo esser disfatta è trascinata dai suoi amici in Europa verso l'Oriente, e questo indipendentemente dalla Russia.

Quando tutto si agita intorno a noi, resteremo noi adunque impassibili?

Il principio delle nazionalità prende proporzioni sin ora non conosciute; gli avvenimenti gli han dato una forza immensa.

La Germania concentra le sue forze, l'elemento tedesco sta per agire in unità; l'Italia aveva preceduto la Germania in questo lavoro.

La Russia sarebbe adunque la sola a negare questo principio quando si tratta de' suoi correligionari d'Oriente?

Noi non vogliamo conquiste, noi non vogliamo estendere la nostra dominazione in Oriente; ma quando le popolazioni cristiane le quali gemono sotto il giogo ottomano cominciano a muoversi, la Russia sarà sola a non mostrare la sua simpatia, e non vorremo noi appoggiare i loro sforzi?

Quanto al governo russo, sarebbe difficile il prevedere la sua attitudine in faccia ai futuri avvenimenti; nissun atto è venuto da parte sua a tradire sin ora le sue intenzioni, e solo l'avvenire ci insegnerà qual di queste due opinioni avrà avuta la preponderanza nei Consigli.

AMERICA. — Si scrive al *Morning Post* dal Canadà:

I Feniani passano e ripassano a squadre tra Malone, il Forte Covington e S. Albano. I movimenti loro sono misteriosi. Il governo del Canadà e le truppe stanno all'erta, e si vigila continuamente. Il generale Michel farà un giro sulla frontiera del Sud per esaminare le fortificazioni, e provvedere ai mezzi di difesa contro i Feniani. Tre barche cannoniere sono sul San Lorenzo tra il lago Ontario e Cornwal. Il governo ha ordinato 30,000 paia di stivali. A Cornovaglia vi è un grande numero di volontari per difendere il Canale. In un luogo detto Farnham, al sud di Monreale si formerà un altro campo.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La signora O'Conor, zia del compianto luogotenente nel 2° reggimento granatieri di Sardegna Wattewille de Loins cav. Guglielmo Enrico, il quale valorosamente combattendo cadeva sul campo di battaglia nella giornata del 24 giugno, ha fatto versare nelle mani del comandante di quel Corpo lire 425, per essere distribuite ai feriti del reggimento.

Simile atto nobile e generoso merita di essere deferito a pubblica notizia.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* che « la somma stanziata nel bilancio municipale per celebrare il sesto anniversario del glorioso ingresso del generale Garibaldi in questa città, invece di spendersi nelle consuete luminarie e in altre pompe, è stata riserbata per sussidi alle famiglie povere dei colerosi. »

— La *Gazzetta Ticinese* annunzia essersi adunato il 3 corrente a Ginevra il Congresso internazionale degli operai. Erano presenti 54 delegati di società di Londra, Parigi, Lione, Colonia, Rouen, Magonza, Strasburgo, Berna, Neuchâtel, Ginevra e Losanna. Venne eletto presidente del Congresso il signor Young, svizzero d'origine e delegato degli operai di Londra.

— Leggesi nel *Corriere Mercantile*:

Dagli elenchi degli oblatori di sussidio alle famiglie povere dei combattenti che sono stati finora pubblicati in appositi supplementi dalla *Gazzetta di Genova* risulta che il Comitato di soccorso a tal fine instituito, prima ancora del principiar la guerra, raccolse dalla carità e patriottismo dei cittadini una somma che di poco si discosta dalle lire 100,000 senza tener conto delle somme votate in proposito dal municipio. Ci consta che le famiglie soccorse superano le 750.

Il Comitato adoperò una saggia previdenza nella distribuzione dei sussidii, i quali, cominciati in proporzione minore nel mese di giugno, vennero accresciuti nel mese di luglio ed aumentati ancora in quello d'agosto, ciò permettendo la larghezza dei mezzi raccolti.

I sussidii mensili assegnati variano a seconda dei bisogni accertati delle famiglie, e nessuno è inferiore a lire 10 mensili, facendosi luogo anche a sussidii straordinarii a norma dell'esigenza dei casi. Nella settimana decorsa si cominciò il pagamento anticipato dei sussidii assegnati pel mese di settembre e si erogò la cospicua somma di lire 8,750.

Così rimane una volta di più dimostrato che in punto di patriottismo e carità cittadina Genova è città a niuna seconda.

— Si scrive al *Times* da Vienna, in data del 4 settembre:

Un diario locale dà un progetto di riorganizzare l'esercito, che sarà vero, ma che certamente non è noto ai militari. In fatti non può essere un segno di quello che la Commissione ha in animo di fare, nè è certo in niun modo che il concetto della Commissione sia accettato dall'Imperatore, se ha molte mutazioni in un sistema il quale si dice che egli ama molto.

Il progetto di cui parliamo tocca la forma piuttosto che la sostanza dell'esercito, ed al contrario vuole essere mutata la sostanza anzichè la forma. Consisterebbe nel formare l'armata in divisioni, non dissimili da quelle del sistema prussiano. Vi sarebbero 20 divisioni ciascuna in se stessa completa, e mobile come una unità. Ogni divisione si compone di due brigate, ogni brigata di due reggimenti d'infanteria, un battaglione di cacciatori, una batteria d'artiglieria e una compagnia di guastatori. Ma il principale elemento di questa nuova organizzazione sarebbe il carattere locale degli arruolamenti di ciascun reggimento. Il quartier generale di ogni reggimento sarà il distretto ove è stata fatta la leva del reggimento stesso, cosicchè gli Ungheresi resterebbero in Ungheria, i Croati in Croazia, e così di tutto l'esercito, e se questo sistema fosse accolto diventerebbe l'armata una specie di milizia permanente.

Si parla di un grande mutamento intorno all'obbligo di servire che diventerebbe generale. Adesso si fa la leva sul sistema francese. In avvenire, se si adotta il concetto della Commissione militare, tutti gli uomini sono costretti a servire un certo tempo, probabilmente dai 18 ai 35 anni; e poscia la riserva.

Si parla di un generalissimo, e nel caso si accenna all'arciduca Alberto. L'ultimo che ebbe quel grado fu l'arciduca Carlo nel 1809, il quale avea autorità su tutte le truppe dell'Impero. Se avvenisse questo cambiamento, le incumbenze del ministro della guerra sarebbero assai limitate, e quel dipartimento diverrebbe semplicemente un ufficio incaricato dell'amministrazione dell'esercito sotto gli ordini del generalissimo.

Sono state promesse al pubblico delle informazioni minute ed importanti sui cambiamenti che si meditano.

TELEGRAFI.

Il giorno 9 del corrente settembre venne aperto un ufficio telegrafico con servizio governativo e privato al Lazzaretto del Varignano (provincia di Genova).

ULTIME NOTIZIE

Composizione degli uffici di presidenza dei Consigli provinciali nella sessione ordinaria del 1866:

Provincia di Potenza.

Presidente, Cascini avv. Vito.

Vice presidente, Asselta cav. Domenico.

Segretario, Petruccelli cav. Emilio.

Vice segretario, Battista avv. Giulio Cesare.

Trapani.

Presidente, Fardella cav. Giovanni Battista.

Vice presidente, Lombardo-Giacalone dottore Giuseppe.

Segretario, Lampiasi-Rubino dottor Ignazio.

Vice segretario, Corleo dottore Luigi.

Cremona.

Presidente, Piazza cav. Francesco.

Vice presidente, Sartoretti avv. Luigi.

Segretario, Bargoni avv. Angelo.

Vice segretario, Vacchelli dottore Pietro.

CASI E MORTI DI CHOLERA

Napoli. — Dal mezzodì del 10 a quello dell'11 settembre: casi 126, morti 60, più 28 dei precedenti.

Genova. — Dalle 7 del 10 a quelle dell'11 settembre: casi 22, morti 9.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 9.

Il *Temps* annunzia che il Governo ottomano riconoscerà il principe di Hohenzollern come principe ereditario della Rumenia.

Marsiglia, 9.

Si ha da Atene in data del 4:

Il pascià dell'Epiro avendo ordinato che tutti i Cristiani sottoscrivano un atto di fedeltà al Governo, gli abitanti di 40 villaggi si sono rifugiati nelle montagne e proclamarono la loro indipendenza.

Vienna, 10.

La *Gazzetta di Vienna* pubblica una dichiarazione sottoscritta da 5,000 abitanti di Lipsia nella quale essi dicono che la proposta fatta il 26 agosto, colla quale si domanda una unione colla Prussia, deve essere considerata unicamente come l'espressione di opinioni personali, essendochè il popolo sassone persiste nel voler mantenuta la propria autonomia e nel restare fedele alla sua dinastia.

Altro della stessa data.

I reggimenti, di cui sono proprietari il Re e il principe di Prussia, il duca di Meklenburg Schwerin e il granduca di Baden, cesseranno di portare questi nomi.

Monaco, 10.

Bismarck sarà decorato coll'ordine di Santo Uberto, che è il più importante della Baviera.

Zarauz, 10.

La malattia dell'infante Eulalia obbligò la regina ad aggiornare la sua visita all'imperatrice a Biarritz.

Parigi, 10.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	8	10
Fondi francesi 3 0/0 (in liq.)	70 47	70 32
Id. 4 1/2 0/0	97 25	97 50
Consolidati inglesi	89 3/4	89 5/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	59 —	59 —
Id. (fine mese)	58 90	58 75
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	688	691
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	362	361
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	80	80
Id. Lomb.-venete	426	422
Id. Austriache	380	377
Id. Romane	65	65
Obb. strade ferr. Romane	126	127
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Costantinopoli, 8.

Mustaphà pascià parte soltanto oggi per Candia. Egli ricevette istruzioni benevole per gl'insorti.

I Mussulmani abitanti nella campagna abbandonano i loro beni e si rifugiano in Canea.

Contrariamente all'asserzione dei giornali greci, finora non fu sparsa una goccia di sangue greco, mentre invece i Cristiani assassinano i Mussulmani che trovano isolati, e saccheggiano le proprietà di quelli che si rifugiarono in Canea.

Berlino, 10.

Il Governo ricusò la proposta della Commissione della Camera di emettere buoni rimborsabili, e spera che la Camera voterà il prestito domandato.

Londra, 11.

Un comunicato diplomatico dell'*International* annunzia che la Francia, la Prussia, l'Austria e la Russia si sono poste d'accordo per reprimere con misure efficaci la sfrenatezza delle passioni rivoluzionarie nel Belgio.

Nuova-York, 7.

Cotone, 32.

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia francese di Meynadier rappresenta: *L'ami des femmes.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Cesare Dondini e Giuseppina Casali-Pieri rappresenta: *La donna in seconde nozze.*

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 9 settembre 1866, ore 8 ant.

Seguita l'abbassamento del barometro soprattutto nel settentrione. Pioggia e temporali qua e là nelle ultime 24 ore. Cielo nuvoloso e mare calmo. Vento sempre debole e vario.

Continua la stagione buona, e senza pericolo di burrasche.

Barometro alto su tutte le coste occidentali d'Europa.

Firenze, 10 settembre 1866, ore 8 ant.

Anch'oggi il barometro continua ad abbassare soprattutto nel centro e nel mezzogiorno della Penisola. Aria umida; cielo nuvoloso, e mare qua e là mosso. Dominano venti deboli del secondo e terzo quadrante.

Forte l'abbassamento del barometro nell'occidente dell'Inghilterra e nella Manica.

Probabile qualche burrasca con venti di sud-ovest, e pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 9 settembre 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751, 4	mm 750, 0	mm 750, 3
Termometro centigrado	20, 0	24, 0	21, 0
Umidità relativa	77, 0	43, 0	52, 0
Stato del cielo	pioggia	ser. nuv. all'orizz.	sereno
Vento direzione / forza	E debole	O quasi for.	O debole

Temperatura { Massima + 20,0; Minima + 15,5 } Pioggia nelle ore antim. mm. 5,6.
Minima nella notte del 10 settembre + 16,3.

Nel giorno 10 settembre 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751, 0	mm 750, 4	mm 749, 8
Termometro centigrado	22, 5	25, 0	23, 0
Umidità relativa	59, 0	49, 0	64, 0
Stato del cielo	nuvolo sereno	nuvolo	sereno e nuvoli
Vento direzione / forza	NE debole	NO debole	O debole

Temperatura { massima + 26,3; minima + 16,3 }
Minima nella notte dell'11 settembre + 15,5

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 11 Settembre 1866).

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
Rendita Ital. 5 % god. 1 lugl. 66		61 25	61 10	61 40	61 20	» »	» »	Livorno	8		
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3 % » 1 aprile		» »	» »	» »	» »	40 »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5 % » 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
								Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 genn.	1000	» »	» »	» »	» »	1520	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazion.								Milano	30		
nel Regno d'Italia. » 1 lugl. 66	1000	» »	» »	» »	» »	1510	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia e f. g.	30		
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	290 »	» »	Trieste	30		
Obblig. Tabacco .. god. 1 lugl. 66	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Romane. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30		
Dette con prelaz. 5 %								Detto	90		
(Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	30		
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 3 % SS.FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30		
Az. ant. SS. FF. Liv. » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90		
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	48 »	46 »	» »	46 c.	Amburgo	90		
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	» »	» »	185 »	178 »	» »	» »	Londra	30		
Dette » »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 apr. 66	505	» »	» »	390 »	388 »	» »	» »	Marsiglia	90		
Dette in serie di 1 e 2 » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro			
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca			
Detto in sottoscriz. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate » 1 lugl. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Motore Barsanti Matteucci .... 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5 % Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	62 »	» »				
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	41 »	» »				

VALORI A PREMI	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 61 25 contanti.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA

Il simultaneo incanto tenutosi il 31 agosto ultimo scorso da questa Direzione Generale delle Acque e Strade, e dalla Regia prefettura di Reggio (Calabria Ulteriore I), essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 meridiane di lunedì 8 ottobre p. v., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una second'asta col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di un nuovo ponte in legname sul fiume Petrace nel tratto della strada nazionale delle Calabrie scorrente dal Mesima alla Croce del Trodio in provincia di Calabria Ulteriore I . . . . L. 130,000 »

Cioè: Opere a misura . . . . L. 110,525 57

Somma a disposizione dell'Amministrazione per spese impreviste e di sorveglianza. . . . . » 19,474 43 » 19,474 43

Somma soggetta al ribasso d'asta. . . L. 110,525 57

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 13 dicembre 1865, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Reggio.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro un anno successivo.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 8,000, in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà otto mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere-capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 8,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate lire sedicimila in numerario, biglietti della Banca Nazionale, o cartelle al portatore del Debito pubblico valutate al corso legale di Borsa e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Reggio, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, il 7 settembre 1866.

Per detta Direzione Generale

2478 **A. Verardi**, *capo-sezione.*

CASSA SOCIALE DI PRESTITI E RISPARMI IN MILANO

AVVISO.

La Commissione straordinaria sottoscritta dichiara ai signori azionisti morosi della *Cassa sociale di prestiti e di risparmi* che non avendo essi adempito al pagamento del saldo delle loro Azioni che dovea essere effettuato fino dal 31 dicembre 1865, a termini dell'art. 9 dello statuto, qualora non lo eseguiscano entro giorni otto da oggi, si procederà immancabilmente ai termini dell'articolo 10 dello statuto stesso.

Milano, 5 settembre 1866.

I commissari straordinari
Onofrio Fanelli
Giovanni Battista Maldini
Federico Amici.

2465

COMUNE DI DOVADOLA -- ROCCA SAN CASCIANO

A tutto il presente mese è prorogato il tempo utile a produrre i documenti voluti dalla legge per essere ammesso al concorso di quest'impiego di segretario comunale, che ha l'annuo stipendio di lire 1,200 e gl'incerti di segreteria.

Dovadola, dalla residenza comunale, 8 settembre 1866.

Il sindaco
2461 **Giuseppe Zauli.**

SOCIETÀ ANONIMA

PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Si porta a notizia dei detentori delle Obbligazioni demaniali che il semestre interessi maturabile al 1° ottobre prossimo sarà pagato su tutte le piazze d'Italia indicate nel testo delle Obbligazioni stesse dagli stabilimenti sotto notati a partire dal 12 corrente, e che il pagamento si farà per 4/5 in biglietti o marche da bollo, e per 1/5 in numerario.

La proporzione fra la carta e il numerario sarà in ragione complessiva dei *coupons* presentati.

Qualora nei 4/5 da pagarsi in carta figurassero frazioni inferiori a lire 5, queste saranno pagate in numerario.

Stabilimenti incaricati dei pagamenti in Italia.

Banca Nazionale . . . . Genova
» . . . . Milano
» . . . . Modena
» . . . . Parma
» . . . . Bologna
» . . . . Ancona
» . . . . Napoli
» . . . . Palermo
» . . . . Messina
» . . . . Bari
M. A. Bastogi e figlio . . . . Livorno
Società Generale di credito mobiliare italiano . . . Firenze, Torino
Banco sconto e sete . . . . Torino

Torino, li 7 settembre.

2457 **La Direzione.**

DA VENDERSI mediante asta amichevole, che si terrà il giorno 30 ottobre prossimo futuro alle ore 12 presso la ditta A. e A. Ponti in questa città, via dei Bigli, n° 11 — **le macchine e le ragioni costituenti la filatura di cotone, già proprietà di Luigi Buccellati, posta sul Naviglio Sforzesco presso le porte della città di Vigevano.** — Il capitolato di vendita è ostensibile presso la suddetta ditta Ponti e presso le ditte Enrico Mylius, via dei Clerici, e fratelli Pigni, via de'Meravigli

Milano, addì 1° settembre 1866. 2419

SOCIETÀ ANONIMA DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

— Sezione *Nord* —

AVVISO

per la FORNITURA di CARBON FOSSILE in PANI.

La Direzione delle Strade Ferrate Romane, Sezione Nord, debitamente autorizzata dal Consiglio dirigente nella sua seduta del 6 corrente, essendo venuta nella determinazione di procedere all'accollo della *fornitura* di *tonnellate* **10,000** di *Carbon fossile* in *pani*, il sottoscritto rende noto a chi volesse attendervi quanto appresso:

1° Il carbon fossile in pani sarà di prima qualità proveniente dalle migliori fabbriche inglesi di *Warlich*, esclusa ogni altra qualità, salvo forza maggiore, nel qual caso sarà in facoltà della Direzione di accettare il carbone di altra fabbrica che possa supplire alla qualità richiesta;

2° Le consegne del detto combustibile dovranno farsi nei tempi e per le quantità qui sotto indicate:

n° 2,000 tonnellate possibilmente nel mese di novembre prossimo
» 2,000 » nel mese di gennaio
» 2,000 » » febbraio
» 2,000 » » marzo
» 2,000 » » aprile;

3° Il ricevimento ed il riscontro tanto del peso che della qualità saranno fatti da un incaricato dell'Amministrazione nella stazione di S. Marco fuori della barriera di Livorno, ove detto combustibile dovrà essere posto franco di ogni spesa, non esclusa quella doganale e del pesatore, qualora una delle parti lo richieda;

4° La Società compratrice somministrerà a sue spese soltanto i corbelli pel travaso del combustibile dal bastimento fino al luogo della consegna. Il trasporto di tali corbelli dalla stazione al bastimento sarà a carico del fornitore;

5° Il decidere se la qualità del rammentato combustibile sia o no della bontà e della fabbrica indicata dall'offerente, spetterà alla persona a ciò delegata dall'Amministrazione della Società compratrice, la cui decisione sarà inappellabile;

Saranno rigettati i pani rotti in piccoli frantumi e la polvere;

6° Il pagamento di ciascuna consegna sarà fatto un mese dopo la consegna e verificazione delle fatture che di mano in mano saranno rimesse alla Direzione, con facoltà nella medesima di anticiparlo con lo sconto al corso della Banca nazionale italiana;

7° Le offerte saranno fatte per tonnellate di chilogrammi 1,014, 1/6, poste, come sopra si è detto, franche di ogni spesa alla stazione di Livorno presso la barriera San Marco; in ciascuna offerta dovrà indicarsi il prezzo distinto secondo le fabbriche dalle quali si dichiarerà provenire il carbone;

8° Le suddette offerte dovranno esser rimesse sigillate al direttore degli affari sociali delle strade ferrate Romane, sezione Nord, Firenze, Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, n° 7, a tutto il dì 30 settembre corrente con la seguente dichiarazione sulla sopracarta:

Offerta per la fornitura di tonnellate diecimila carbon fossile in pani.

9° Le dette offerte saranno aperte dal Consiglio dirigente in una delle sue più prossime adunanze, nella quale sarà deliberato se fra le offerte ve ne siano delle accettabili, preferendo nel caso affermativo quella che sarà reputata migliore a giudizio del Consiglio, il quale si riserva anche il diritto di non accettarne veruna;

10° Per garanzia dell'esatto adempimento delle condizioni tutte della fornitura, dovrà l'aggiudicatario depositare presso la direzione sociale italiane lire quarantamila da restarvi infruttifere fino alla completa esecuzione del contratto. Il deposito potrà esser fatto anche in titoli del Debito pubblico italiano o della già Società delle strade ferrate Livornesi calcolati al prezzo di borsa al dì del contratto;

11° Se nel perentorio termine di giorni 15 decorrendi da quello dell'aggiudicazione non sarà stato eseguito dal liberatario quanto vien prescritto nel precedente articolo 10, sarà in facoltà del Consiglio suddetto di ritenere nulla e come non avvenuta a tutti gli effetti l'aggiudicazione stessa.

Firenze, 10 settembre 1866.

Visto — Il Direttore **G. Morandini.** 2472 L'Assessore Provveditore **G. Cappellini.**

COMUNITA DI GAVORRANO

Il sottoscritto sindaco rende noto a chiunque vi abbia interesse che attesa la spontanea renunzia del sig. Pietro Barberini e della signora Adele Armini e Assunta Neri sono rimasti vacanti quanto al comunello di Ravi il posto di maestro di scuola a cui è annessa l'annua provvisione di lire settecento, ed i posti di scuola per le femmine di Giuncarico e Caldana con l'annua provvisione di lire quattrocento per ciascuna, e con gli obblighi inerenti a detti posti ed emergenti dal regolamento comunale e calendario scolastico 1865-66 da rendersi ostensibile a chiunque lo voglia; che però si assegna il tempo e termine di giorni venti a chi volesse concorrere a detti impieghi a fare pervenire la istanza in bollo a quest'uffizio munita del relativo diploma e certificato di nascita e moralità a forma della legge.

Dall'uffizio comunale di Gavorrano

Li 8 settembre 1866.

Il sindaco
2468 **L. Fuligni.**

MUNICIPIO DI CAMPIGLIA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA.

AVVISO.

Il sindaco sottoscritto in esecuzione della deliberazione consiliare del 4 agosto scorso, rende noto agli esercenti l'arte salutare ch'è aperto il concorso ad una vacante condotta medico-chirurgica di questo comune alla quale è annesso l'annuo appuntamento di lire 1,680 con i seguenti obblighi ed oneri. Cura gratuita in medicina e chirurgia alli abitanti del paese e subborghi, alli avventizi miserabili, ai militari, ai carcerati ed agli esposti; prestarsi alla vaccinazione ed alla visita delle vittuarie; coadiuvarsi a vicenda nel servizio con l'altro titolare in caso di assenza o legittimo impedimento, senza diritto a pretendere remunerazione; rappresentare il medico-chirurgo di campagna tutte le volte si verifichino in esso le cause suespresse; non potersi assentare dall'impiego senza il permesso dell'autorità municipale, e qualora il permesso di assenza non superi giorni 15, farsi rappresentare dall'altro medico-chirurgo condotto, o dall'infermiere dello spedale e reciprocamente nei casi sopraindicati fare altrettanto a favore dei medesimi; per un'assenza maggiore a 15 giorni dovrà farsi rappresentare da un medico-chirurgo a tutte sue spese da approvarsi dalla Giunta; nei casi di difficile diagnosi potrà chiamare a consulto, oltre l'altro medico-chirurgo, anche l'infermiere dello spedale e dovrà viceversa prestarsi *gratis* ai consulti ed assistere alle operazioni di alta chirurgia che si fanno in detto pio Stabilimento, come pure a rappresentare l'infermiere assente o impedito che sia; renunziando all'impiego dovrà accordare tre mesi di tempo alla comunità per provvedersi.

Tutti gli esercenti che intendono concorrere alla suddetta vacante condotta dovranno spedire, franca di posta, alla segreteria comunale entro 20 giorni dalla data del presente avviso la loro domanda in forma autentica corredata di tutti i documenti atti a provare di essere cittadino italiano ed abilitato all'esercizio della medicina e chirurgia. Le domande mancanti di tali documenti non saranno prese in considerazione.

Li 11 settembre 1866.

Il sindaco
2467 **F. Gallini.**

RICERCA PRONTA DI UN MEDICO-CHIRURGO.

Il municipio di Camogli, circondario di Genova, composto di una popolazione di più che 8000 abitanti, fa pronta richiesta di un abile medico-chirurgo, che, specialmente nelle attuali condizioni sanitarie, per minaccia di epidemia, si rende ognora più necessario, non essendo sufficiente l'unico medico condotto pei soli poveri che è stipendiato dal comune.

Per le condizioni e l'onorario rivolgere le sue domande accompagnate dai titoli rispettivi, entro otto giorni al sottoscritto.

Camogli, 9 settembre 1866.

Il sindaco
2477 **Giovanni Mortola.**

2470 **DIFFIDAMENTO.**

Ferdinando e Gaspero, padre e figlio Rosellini, possidenti agricoltori domiciliati nella comunità di Pescia, cura del Torricchio, rendono pubblicamente noto a tutti gli effetti di ragione che Francesco del fu Luigi Banti e sua famiglia, coloni parziarii di essi Ferdinando e Gaspero Rosellini ad un loro podere situato nella comunità di Fucecchio, popolo della Madonna della Querce, ed ivi domiciliati, non hanno facoltà di comprare nè vendere, senza il consenso di detti Rosellini da riportarsi in iscritto, qualunque specie di bestiame vaccino e pecorino, e di altri animali e neppure i generi che potessero essere sulle terre del citato podere in conci, fieni, paglie ed altri attrezzi addetti al podere medesimo, e però intendono di avere per nulli in genere tutti i contratti e operazioni che fossero fatte in proposito e che comunque riguardino l'interesse e l'obbligazione dei Rosellini medesimi, che così, ecc.

F. Rosellini.
G. Rosellini.

2471 **AVVISO.**

I signori Giovan Battista, Lodovico, Luigi Cesare, Anna ed Enrichetta, fratelli e sorelle Nebbiai, possidenti domiciliati in Firenze, rappresentati dal sottoscritto procuratore dottor Giovanni Giovannoni, hanno fatto istanza all'illustrissimo signor consigliere cavaliere presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze per ottenere la nomina di un perito, che proceda alla stima dell'infrascritto stabile di proprietà del signor Tito di Santi Boni negoziante e possidente domiciliato in Firenze, da subastarsi a danno del medesimo, cioè:

Una casa posta in Firenze nell'antica via Saturnino, oggi via della Chiesa, latamente descritta ai libri estimali della comunità di Firenze.

Fatto li 10 settembre 1866.

Dottor Giovanni Giovannoni.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale civile e corrrezionale di Firenze, faciente funzioni di tribunale di commercio, con sentenza proferita il 31 agosto decorso, alle istanze del signor Sabatino Forti, negoziante in questa città, ha dichiarato il fallimento di Pietro Piazzesi, maestro muratore e possidente domiciliato in Firenze, riservandosi di determinare in seguito l'epoca della retrotrazione. Ha ordinato l'immediato inventario e stima degli attrezzi ed arnesi d'arte spettanti al fallito. Ha nominato in giudice delegato il signor Alessandro Catani, ed in sindaco provvisorio il signor Salomone Sornaga, ed ha stabilito per la mattina del dì 17 settembre corrente, a ore 12 meridiane, l'adunanza dei creditori, onde procedere alla nomina del sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 4 settembre 1866,

2476 M. De Metz, vice canc.

ESTRATTO DI BANDO

Il cancelliere della pretura del mandamento di Firenze-Campagna, a ciò delegato dal tribunale civile di questa città con decreto del dì 16 agosto prossimo passato, fa noto al pubblico che nella mattina del dì 19 ottobre 1866, a ore 10, avanti la suddetta pretura, posta in Firenze via delle Belle Donne, n° 15, avrà luogo la vendita al maggiore e migliore offerente di un fondo di proprietà della vacante Chiesa di San Lorenzo alle Rose in comune del Galluzzo, e consistente — Casa colonica di fronte al piazzale della chiesa, composta a terreno di rimessa e cucina, e due camere al primo piano, con terre di natura seminativa, vitata, pioppata ed olivata, ecc.

L'incanto sarà aperto al prezzo di lire 5,241 86 senza che sia luogo a sbasso veruno. — Il deliberamento verrà fatto sotto tutte le condizioni inserite nel bando a stampa in data del 30 agosto decorso, ed esistente in cancelleria unitamente alle altre carte.

Il cancelliere
2469 P. Bozzolini.

AVVISO.

Gl'infrascritti, commercianti in Firenze, fanno noto che fino dal 22 agosto spedirono con la posta da Firenze una lettera diretta al signor Carlo Orvieto a Livorno che conteneva le appresso 3 descritte prime di cambio, tratte dai signori Bickembach, e Blanchamp di Londra de' 9 agosto prossimo passato a 90 giorni data, che lire italiane 5,689 95 sopra Barocas e Matteucci; lire italiane 5,927 60 L. Casini; lire italiane 5,595 70 Pietro Malesci di Firenze, e tutte rivestite d'accettazione senza nessuna gira, qual lettera non essendo arrivata a destinazione malgrado molte ricerche fatte presso i signori direttori delle regie poste tanto di Firenze che di Livorno, e per conseguenza essendosi smarrite le suddette cambiali, dichiarano che diffidano chiunque a farne acquisto e negoziarle, essendo state prese le misure necessarie presso li accettanti per dichiararle di nessun valore.

2474 Torricelli e Bacci.

2473 **DIFFIDAMENTO.**

Pietro Pes fu Giovanni Maria, proprietario, domiciliato in Calangianus, provincia di Sassari (Sardegna), notifica per gli opportuni effetti che, stante la separazione seguita fra di lui e la propria moglie Lucia Cassitta fu Battista, egli non sarà per riconoscere, nè se gli potrà far carico di qualunque debito siasi contratto o possa contrarsi a suo nome dalla prefata moglie per qualsiasi uso o pretesto.

Calangianus, addì 6 settembre 1866.

Pietro Pes.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

Il Regio tribunale civile in Cremona con decreto in data 28 luglio prossimo passato, a seguito di istanza prodotta dal signor avvocato Monteverdi procuratore dei consorti Camozzi, tendente ad ottenere la dichiarazione di assenza di Camozzi Giuseppe fu Gaetano, fratello dei suddetti, e sentito il Pubblico Ministero, ordinava al pretore del mandamento di Casalbuttano di assumere informazioni sull'epoca, circostanza, durata e cause dell'assenza del prenominato Camozzi Giuseppe, già domiciliato nel comune di Casalsigone.

Si pubblichi il presente nel foglio provinciale *Il Corriere Cremonese* e nella *Gazzetta Ufficiale* per due volte nell'intervallo di un mese, in conformità dell'articolo 23 del Codice civile.

Dalla cancelleria del Regio tribunale civile in Cremona, il 4 agosto 1866.

2109 L. Minelli, vice-canc.

DICHIARAZIONE.

Per motivi miei particolari, e perchè troppo occupato in altri affari, io sottoscritto cavaliere Adolfo Duchene de Vere dichiaro cessare come cesso dal far parte della Società dello Stabilimento Laura affittato dal dottor Giuseppe Malesci con istromento 24 febbraio 1866, rogato Paoli, rinunciando come rinuncio a qualsiasi ingerenza nella medesima, come altresì a qualunque carica, pronto anche a passare di questa rinunzia e cessazione qualsiasi atto pubblico a richiesta delli qui accettanti dottore Giuseppe Malesci e dottore Gerola Renato che promettono *de rato* pegli altri soci.

In fede, Firenze li 24 agosto 1866.

2466 Adolfo Duchene de Vere.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza proferita li 5 settembre corrente alle istanze della signora Adelina Heraud, moglie d'Ippolito Hinqueleur, attendente alle cure domestiche, ha dichiarato il fallimento del di lei marito Ippolito Hinqueleur negoziante modista in via Maggio, con riservo di stabilire in seguito l'epoca della retrotrazione. Ha ordinato che siano posti sotto sigillo tutti gli assegnamenti, carte, libri appartenenti al fallito. Ha nominato in giudice delegato il signor Alessandro Catani, ed in sindaco provvisorio il signor Carlo Borrani, ed ha stabilito per la mattina del dì 19 settembre corrente, a ore 12 meridiane, l'adunanza dei creditori onde procedere alla nomina del sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 7 settembre 1866.

2475 M. De Metz.

BANDO DI VENDITA.

Il sottoscritto cancelliere al tribunale civile e correzionale di Firenze, in esecuzione alla sentenza di omologazione di perizia e ordine di vendita proferita dal soppresso tribunale di prima istanza di Firenze li 29 novembre 1865, registrata il 5 dicembre detto, registro 10, foglio 105, n° 3037, con lire 11 da Giani, con la quale, sulle istanze del signor Paolo Targioni, possidente, domiciliato a Peretola, rappresentato da messer Temistocle Pampaloni, venne ordinata la vendita all'incanto degli appresso fondi espropriati a carico dei signori Erminia Brambilla vedova Ricci in proprio, e come rappresentante legittima dei propri figli minori Edgardo e Oreste del fu Amato Ricci, ed attesa la deserzione degli incanti stessi per mancanza di offerenti in esecuzione della successiva sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 2 maggio 1866, registrata li 18 detto, reg. 11, foglio 167, n° 1114, con lire 11 da Giani, proferita sulle istanze dello stesso signor Targioni, e debitamente notificata il 12 giugno detto con la quale venne ordinato: - ivi - « procedersi al nuovo incanto per la vendita dei beni stata ordinata col decreto del soppresso tribunale di « prima istanza di questa città li 29 « novembre 1865, a pregiudizio della « signora Erminia Brambilla vedova « Ricci in proprio, e ne' nomi, col ribasso del 10 per 100 sul prezzo ridotto a lire 40,961 60, al seguito dei « precedenti ribassi, e ordina procedersi all'incanto colle formalità volute dalla legge per la esecuzione « della presente pronunzia. »

Si fa noto al pubblico che al seguito dell'ordinanza dell'illustrissimo signor presidente del sullodato tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 27 luglio anno corrente, notificata ai debitori e ai creditori inscritti, venne destinata la udienza del 17 ottobre prossimo, nel qual giorno avrà luogo il nuovo incanto dei beni che appresso a ore una pomeridiane.

Beni da vendersi.

Una villa con giardino, stanzone degli agrumi, e viali, con rendita imponibile di lire 179 e centesimi 90.

Opera muraria della casa diruta e dell'attigua incominciata, con rendita imponibile di lire 11 e centesimi 50.

Terreni, o terre poderali di superficie ettari 3, ari 73, centiari 33 con rendita imponibile di lire 247 71; seminativi, vitati, parte a palo e parte a pioppo, olivato, fruttato e gelsi.

Situato il tutto al Ponte alla Badia, popolo di San Domenico di Fiesole.

Gli anzidetti beni erano stati stimati dal perito giudiciale signor Antonio Terrachi, lire 47,908 30, ridotti ora al seguito degli incanti infruttuosi a lire 40,961 60, sul quale dovrà prelevarsi il 10 per cento a forma della sentenza suindicata del dì 2 maggio 1866, e così l'incanto avrà luogo sul prezzo di lire 36,865 44.

La liberazione all'incanto sarà fatta alle condizioni già indicate nella relativa cartella d'incanti stata approvata dal soppresso tribunale di prima istanza di Firenze, stata debitamente notificata e affissa, e sulla quale furono eseguiti i precedenti incanti, e previo il deposito del decimo in lire 4,096 16 sull'indicato residuo prezzo di lire 36,865 44.

A forma del suddetto provvedimento presidenziale del 29 luglio anno corrente, s'intimano i creditori inscritti a depositare nella cancelleria di questo tribunale le domande di collocazione in graduatoria e i relativi documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando.

L'illustrissimo signor Massimo Freccia giudice è delegato per la graduatoria.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 7 settembre 1866.

Il cancelliere
Sebastiano Magnelli.
Per copia conforme
2480 Dottor Pampaloni.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 36° *dell'anno* 1866 2479

	Numero dei versamenti	Numero dei Ritiri	Versamenti	Ritiri
Risparmi	466	282	72,403 26	36,279 83
Depositi diversi	32	43	50,681 89	91,874 46
Casse affiliate di 1° classe in conto corrente	»	»	285 27	28,000 »
Casse affiliate di 2° classe idem	»	»	2,200 »	12,312 64
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme...	»	»	125,570 42	168,466 93

FIRENZE. — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.